



# COMUNE DI VALLINFREDA

Città Metropolitana di Roma  
Piazza del Mercato 6 – 00020 Vallinfreda (RM)

---

## **NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022**



# COMUNE DI VALLINFREDA

Città Metropolitana di Roma  
Piazza del Mercato 6 – 00020 Vallinfreda (RM)

## PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 e dal DPCM 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV); La legge di stabilità per il 2020 (legge 27.12.2019 n.160) ha stabilito che la corretta quantificazione del FCDE è fondamentale per assicurare il rispetto dei principi di prudenza e veridicità del bilancio di previsione. Infatti, gli enti devono indicare nella nota integrativa i criteri utilizzati per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità. Secondo quanto stabilito dal principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e, per il calcolo del fondo crediti gli enti possono seguire cinque passaggi che si riassumono brevemente. Innanzitutto, si deve procedere alla individuazione delle entrate su cui calcolare il fondo. A tal fine, vanno prese a base di calcolo tutte le entrate, tranne quelle riscosse per cassa (ad esempio i tributi riscossi in autoliquidazione come Imu, Tosap, imposta sulla pubblicità), tranne i contributi da altre pubbliche amministrazioni e i crediti assistiti da fidejussione. In secondo luogo, il responsabile finanziario deve decidere se effettuare il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità sul capitolo, sulla categoria o sulla tipologia (non è possibile assumere l'intero titolo). Successivamente, per ciascuna entrata, l'ente deve calcolare la % di riscossione intervenuta nei cinque esercizi precedenti assumendo i dati degli accertamenti (al denominatore) e delle riscossioni in conto competenza (al numeratore). Se l'ente vuole avvalersi della possibilità di considerare nel calcolo anche le riscossioni intervenute nell'esercizio n+1 sugli accertamenti dell'esercizio n. (cosiddetta opzione del +1) è necessario slittare indietro di un anno il quinquennio. Secondo la Commissione Arconet, per poter sfruttare questa possibilità nel bilancio 2020 si dovranno assumere i dati 2014-2018, considerando per gli anni 2015-2018 anche le riscossioni intervenute nell'anno successivo sugli accertamenti dell'esercizio precedente. Infine, siamo alla quantificazione del fondo: il complemento a 100 della percentuale di riscossione calcolata sulla base della media del quinquennio rappresenta la percentuale di accantonamento al fondo crediti da applicare alle previsioni dell'entrata di riferimento che saranno iscritte nel bilancio 2020-2022. Da evidenziare che per il solo esercizio 2020, l'articolo 1, comma 882, della Legge n. 205/2017 consente di ridurre l'importo del fondo crediti da stanziare in bilancio fino ad un massimo del 95% di quello calcolato secondo i principi contabili. Per gli esercizi 2021 e 2022 invece, salvo modifiche normative, l'accantonamento dovrà essere disposto per intero, senza possibilità di riduzione.
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale; Abolizione del saldo di competenza a decorrere dal 2019 I commi da 819 a 826 della legge di stabilità 2019 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820). Dall'anno 2020 quindi, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).



# COMUNE DI VALLINFREDA

Città Metropolitana di Roma

Piazza del Mercato 6 – 00020 Vallinfreda (RM)

6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Stante gli ampi contenuti dei sopra ricordati documenti, la presente nota integrativa si limita a presentare i contenuti previsti dal principio contabile della programmazione, laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi dando atto inoltre che il comma 831 della legge di stabilità per il 2019 abolisce l'obbligo di redazione del bilancio consolidato a carico dei Comuni fino a 5000 abitanti, in parziale accoglimento di una proposta emendativa dell'ANCI. Facoltà per i mini enti fino a 5.000 abitanti di adottare CEP semplificata, come da decreto fiscale 2020, a partire da rendiconto 2019.

---

## **Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità**

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità. Tra le spese potenziali possono rientrare le spese derivanti da contenzioso e il fondo spese per indennità di fine mandato.

L'ammontare della quota stanziata, sia in parte corrente che in conto in funzione: · della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti di dubbia e difficile esazione che si prevede si formeranno nell'esercizio; · della



# COMUNE DI VALLINFREDA

Città Metropolitana di Roma  
Piazza del Mercato 6 – 00020 Vallinfreda (RM)

natura dei crediti di dubbia e difficile esazione · della capacità di riscossione dei crediti di dubbia e difficile esazione nei precedenti cinque esercizi

## **FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)**

### **Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata **"Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità"** il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015).

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Per il solo esercizio 2020, l'articolo 1, comma 882, della Legge n. 205/2017 consente di ridurre l'importo del fondo crediti da stanziare in bilancio fino ad un massimo del 95% di quello calcolato secondo i principi contabili.

Per gli esercizi 2021 e 2022 invece, salvo modifiche normative, l'accantonamento dovrà essere disposto per intero, senza possibilità di riduzione.

Considerate le suddette esclusioni, in relazione al nostro ente le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione sono le seguenti:

1. TARI (tassa servizio raccolta rifiuti)
2. Fitti dei fabbricati comunali.

Tutti i dati sono esplicitati nei rendiconti di appartenenza e negli allegati del Bilancio di Previsione di trattazione, con l'utilizzo del metodo semplificato e della media semplice.

---

## **ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO**

### **1. Fondo rischi**

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs.118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".



# COMUNE DI VALLINFREDA

Città Metropolitana di Roma

Piazza del Mercato 6 – 00020 Vallinfreda (RM)

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto per le cause/contenzioso in corso è stato preventivato e finanziato con avanzo di amministrazione vincolato, come passività pregressa, onere straordinario della gestione corrente.

## **2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate**

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 e seguenti del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

La ricognizione straordinaria e poi ordinaria delle società partecipate ed i successivi adempimenti del GAP e bilancio consolidato non rilevando Società, fanno sì che al momento questo fondo non è stato costituito.

## **3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco**

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco", in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato derivante dagli impegni assunti nell'esercizio precedente per l'indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi sono eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiscono nella quota vincolata dell'avanzo.

## **Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- 1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- 2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- 3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2020-2022 viene presentata dopo l'approvazione del Rendiconto di gestione 2019; e quindi al momento si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2019 accertato ai sensi di legge.

Al risultato sono stati applicati (in sede di consuntivo 2019) i vincoli derivanti dalla precedente gestione partendo come indicato in specifico dall'allegato al bilancio di previsione.

L'equilibrio complessivo della gestione 2020-2022 è stato pertanto conseguito con applicazione di parte del risultato di amministrazione effettivo a destinazione vincolata.



# COMUNE DI VALLINFREDA

Città Metropolitana di Roma  
Piazza del Mercato 6 – 00020 Vallinfreda (RM)

## **Fondo pluriennale vincolato**

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV è stato quantificato, (solo in parte corrente, non presente in parte capitale), ed è determinato dal procedimento di riaccertamento ordinario dei residui (già avvenuto), contenente le variazioni di esigibilità e contemplato nei dati definitivi del Rendiconto in via di approvazione.

Per gli anni 2020-2022, la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, prevede, nell'ambito del saldo finale di competenza, l'introduzione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa. Per quanto riguarda il Fondo pluriennale vincolato, con il superamento del saldo finale di competenza come precedentemente illustrato, le eccezioni per il mantenimento delle risorse nel FPV assumeranno una valenza strettamente contabile, e non costituiranno più una «strategia» utile a garantire una copertura delle spese di investimento ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. L'opzione tra eccezione pro FPV e confluenza in avanzo delle risorse dovrà essere effettuata esclusivamente in relazione alla data di affidamento dei lavori (prima o dopo il 30 aprile), al fine di assicurare la necessaria continuità agli interventi in corso.

## **Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

## **Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

Il Comune di Vallinfreda non ha rilasciato alcuna garanzia.





# COMUNE DI VALLINFREDA

Città Metropolitana di Roma  
Piazza del Mercato 6 – 00020 Vallinfreda (RM)

## **Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

## **Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale**

Il Comune di Vallinfreda non ha attualmente partecipazioni, con eventuale futura condivisione società gestore servizio idrico integrato ATO3, quota e tipologia (diretta/indiretta) non definita.

## **Fondo di garanzia per i debiti commerciali**

Il comma 854 della legge di bilancio per il 2020 sposta dal 2020 al 2021 la decorrenza dell'obbligo di costituzione del Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC). Tale obbligo, introdotto dalla legge di bilancio per il 2019, riguarda gli enti non in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento di cui al comma 859 della stessa legge e quelli che non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla piattaforma dei crediti commerciali - PCC (comma 868). Questo Ente risulta in regola e non è tenuto alla costituzione del fondo.

## **Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio**

Vedasi altri allegati al bilancio e provvedimenti propedeutici.

Risultano inoltre osservate le limitazioni di spesa previste distintamente per il 2020/2022 dei seguenti punti:

### **Personale**

Nella seduta del 11 dicembre 2019 è stato raggiunto l'accordo sul testo del Decreto attuativo dell'art. 33 d.l. Crescita e pertanto dal 1° gennaio 2020 cambiano le regole in materia di vincoli assunzionali dei Comuni e di limite al fondo incentivante. Nella riunione della Conferenza Stato-Città dell'11 dicembre 2019 è stato infatti definito il contenuto del Decreto attuativo del comma 2 dell'articolo 33 del d.l. 34/2019, così detto Decreto Crescita. Il citato articolo 33, rubricato "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria", ha ridisegnato completamente le regole in materia di limiti assunzionali e del fondo incentivante per i Comuni, demandando però a un Decreto attuativo la disciplina di dettaglio, che avrebbe dovuto essere adottato entro giugno 2019. Pertanto, la norma era perfetta ma non produttiva di effetti. Il Decreto in commento è finalizzato a individuare i valori soglia per ciascun Comune, differenziati per fascia demografica, relativi al rapporto tra spesa complessiva di tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'ente, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, stanziato in bilancio di previsione, nonché a individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

In applicazione del DM attuativo e relativa circolare della PA, con apposita deliberazione di GC:

“.....**Rilevato** che In attuazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, nella seguente Tabella 1, sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della Spesa del personale dei comuni rispetto alle Entrate correnti, secondo le definizioni dell'articolo 2: Tabella 1:



# COMUNE DI VALLINFREDA

Città Metropolitana di Roma  
Piazza del Mercato 6 – 00020 Vallinfreda (RM)

Fasce demografiche	Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	29,50%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,60%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,60%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,20%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,90%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,00%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,60%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,80%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,30%

**Fasce demografiche Valore soglia a) comuni con meno di 1.000 abitanti 29,50%.**

**Rilevato:** che ai sensi dell' Articolo 2 (Definizioni) del predetto DM del 17.03.2020 "1. Ai fini del presente decreto sono utilizzate le seguenti definizioni: a) Spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati **nell'ultimo rendiconto della gestione approvato = 151.904,56;**

**Rilevato** che, con riferimento alla "Specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate"

b) Entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione **relativo all'ultima annualità considerata= 389.033,31.**

**Rilevato** che il **Rapporto incidenza spesa personale su entrate correnti = 39,05% > al valore soglia (29,50%).**

Preso atto dell'Impossibilità di incremento spesa del personale, secondo i valori e le soglie predeterminate e che non sussistono in alcun modo eccedenze di personale nel Comune di Vallinfreda;





# COMUNE DI VALLINFREDA

Città Metropolitana di Roma

Piazza del Mercato 6 – 00020 Vallinfreda (RM)

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale da aggiornare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente .....”;

Per il periodo 2020-2024, i comuni potranno utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla tabella sopra indicata, fermo restando il limite del valore soglia per ciascun ente, quanto previsto nei piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Infine il Decreto chiarisce che la maggior spesa derivante dalle assunzioni effettuate nel rispetto del valore soglia e dell'incremento annuale per il personale a tempo indeterminato non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater, della legge 296/2006.

Per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione della spesa del personale, gli oneri per il tempo determinato devono essere contenute entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 (oppure, in caso di mancanza di spesa in quell'anno, di quella concernente la media del triennio 2007-2009). Per le amministrazioni che non sono in linea con la riduzione della spesa di personale, il limite è pari al 50% della spesa 2009. Il Comune di Vallinfreda è in pieno rispetto delle limitazioni sulle spese di personale e della verifica delle eventuali eccedenze.

Sono stati adeguatamente finanziati gli oneri per rinnovo CCNL, con successiva previsione della copertura vacanza contrattuale dal 2020.

Non sono previste alcun tipo di assunzioni o turn-over di personale come da pianificazione fabbisogno del personale, seppur in considerazione delle novità contenute nella Legge di Stabilità 2019 e 2020.

Resta la considerazione che il Comune di Vallinfreda, pur provenendo da un percorso virtuoso e di forte ridimensionamento della spesa del personale rispetto al 2008, rimane ingabbiato nella rigidità dei parametri oltre alle mancate risorse economiche per eventuali rimodulazioni delle risorse umane.

## Altro

Il comma 905 della legge di stabilità per il 2019 introdusse alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.

Il DL 26.10.2019 n.124 e la sua conversione in legge ha ulteriormente ampliato il comma 2 dell'articolo 57 che già prevedeva l'abolizione della limitazione delle spese di formazione del personale ed in particolare dal 2020 entrano in vigore le seguenti abrogazione dei limiti di spesa a prescindere dalla data di approvazione del bilancio (il comma 2 bis abroga infatti il comma 905 legge di bilancio 2019 e l'articolo 21 bis del DL 50/2017) per:

- studi ed incarichi di consulenza
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza
- sponsorizzazioni
- missioni

-stampa di relazioni e pubblicazioni

-acquisto di immobili

-noleggio ed acquisto autovetture e buoni taxi

Ed inoltre abrogazione degli obblighi di:

-comunicazione al Garante spese pubblicitarie

-adozione piani triennali per razionalizzazione utilizzo dotazioni strumentali

- vincoli procedurali per locazione e manutenzione degli immobili



# COMUNE DI VALLINFREDA

Città Metropolitana di Roma

Piazza del Mercato 6 – 00020 Vallinfreda (RM)

## **Ricorso all'indebitamento**

Non è infine previsto il ricorso all'indebitamento: la legge 164/2016 ha infatti introdotto, anche in materia di ricorso all'indebitamento, importanti modifiche alla legge 243/2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio in base all'articolo 81, comma 6, della Costituzione. La nuova formulazione dell'articolo 10 prevede, conformemente all'articolo 119, comma 6, della Costituzione, che il ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sia consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento. In altre parole, viene confermata la regola, introdotta con la modifica costituzionale del 2001, che ha costituzionalizzato il principio del rispetto del pareggio di bilancio corrente da parte degli enti territoriali (la cosiddetta "golden rule"), che finalizza il ricorso all'indebitamento al solo finanziamento di spese d'investimento. Le operazioni d'indebitamento possono essere effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, che evidenzino l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura dei relativi oneri. Non si potranno pertanto contrarre, ad esempio, debiti di durata ventennale per acquisire beni che hanno un ammortamento quinquennale. Questo dovrebbe impedire dei deficit intergenerazionali, derivanti dal fatto che l'utilità del bene sia interamente consumata da una generazione precedente e l'ammortamento, invece, sia posto a carico anche delle generazioni successive. Il piano d'ammortamento dovrà evidenziare sia l'onere derivante dalla restituzione del capitale, sia il costo, in termini d'interessi, del ricorso al debito, sia le modalità con le quali l'ente provvederà al relativo finanziamento nei bilanci futuri.

## **Eventi eccezionali**

Tutte le considerazioni e conformazioni precedentemente fatte, sono da considerarsi integrate, con i provvedimenti attuativi dovuti alla pandemia covid-sars-19, sia sotto gli aspetti dell'entrata che della spesa.

Vallinfreda lì, 23/06/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to rag D. Trombetta